

Art. 355 Sede del tribunale arbitrale

¹ La sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti o dall'ente da esse designato. In subordine, la sede è stabilita dal tribunale arbitrale stesso.

² Se non è stabilita dalle parti, dall'ente da esse designato o dal tribunale arbitrale, la sede è nel luogo del tribunale statale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza di patto di arbitrato.

³ Se più tribunali statali sono competenti, il tribunale arbitrale ha sede nel luogo del primo tribunale statale adito in applicazione dell'articolo 356.

⁴ Se le parti non hanno pattuito diversamente, il tribunale arbitrale può dibattere, assumere prove e deliberare anche in qualsiasi altro luogo.
